



PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AMBIENTE E SUOLO
SERVIZIO ACQUE, IGIENE E PROFILASSI E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Registro Generale: n. 3912 del 18/10/2012

Registro di Settore: n. 521 del 18/10/2012

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Sostituzione integrale determinazione n°121 del 24/02/2012 concernente modifica ed integrazione dell'Autorizzazione Integrate Ambientale n° 323 del 04.08.2008 rilasciata al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (C.I.P.Or.) per la realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento di selezione e compostaggio e discarica di servizio per rifiuti non pericolosi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO

- VISTO** il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.
- VISTA** la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4, art. 22, comma 4, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- VISTO** il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 29 gennaio 2007 relativo a "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
- VISTO** il Piano Regionale dei Rifiuti Solidi Urbani approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna con delibera di Giunta Regionale n. 73/7 del 20.12.2008;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n°52/16 del 27 novembre 2009 "Atto di indirizzo per l'applicazione della legge n° 13/2009 nel territorio regionale per garantire il trattamento dei rifiuti urbani" .
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n°15/22 del 13 aprile 2010 avente per oggetto "Decreto legislativo n°36/2003 e D.M. Ambiente 3.8.2005. Ammissibilità dei rifiuti conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi";
- VISTO** il decreto n°2 del 29.02.2012 del Presidente della Provincia di Oristano con il quale è stato attribuito all'Ing. Luciano Casu l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Suolo;
- VISTA** la Delibera della Giunta Provinciale di Oristano n°59 del 13/04/2012 con la quale sono state confermate per il Settore Ambiente e Suolo le competenze riguardanti il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;
- RICHIAMATA** la propria determinazione n°323 del 04.08.2008 che autorizzava il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione dell'Oristanese (C.N.I.O.), successivamente volturata con determinazione n° 392 del 27.07.2011 a favore del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (di seguito indicato come Gestore)- per la realizzazione ed esercizio dell'impianto sito in località "Masangionis – Comune di Arborea per l'attività di "trattamento di selezione e compostaggio per la produzione di una frazione combustibile, una frazione organica biostabilizzata e compost di qualità - attività Ippc di cui al p.to 5.3 dell'allegato VIII D.Lgs 152/06 ss.mm.ii – e discarica di servizio per rifiuti non pericolosi- attività Ippc di cui al p.to 5.4 dell'allegato VIII del D.lgs 152/06 ss.mm.ii";

VISTO che in data 25/11/2011 con propria determinazione n°743 è stato approvato il Piano di Monitoraggio di Controllo, parte integrante e sostanziale della sopracitata autorizzazione integrata ambientale;

RICHIAMATA la propria determinazione n°121 del 24/02/2012 che ha integrato l'autorizzazione integrata ambientale n°323 del 04.08.2008 **inserendo**, nell'elenco dei rifiuti da accettare in impianto, le categorie di rifiuti con CER 20 03 07 - rifiuti ingombranti destinati allo smaltimento; CER 19 08 01-vaglio; CER 19 08 02 -rifiuti dell'eliminazione della sabbia ed **ha modificato** la prescrizione riguardante i rifiuti ingombranti prevista all'articolo 5 – Punto 2 “Rifiuti” comma 1.8- della sopracitata AIA con quanto di seguito riportato:

- *“La categoria di rifiuti ingombranti (codice CER 20 03 07) destinati allo smaltimento in discarica, dovranno essere limitati il più possibile alle frazioni effettivamente non riciclabili o non recuperabili energeticamente. Sarà pertanto opportuno provvedere alla separazione dell'ingombrante metallico che può trovare destinazione presso le attività di rottamazione, nell'ambito dei rifiuti speciali, dell'ingombrante legnoso che può rientrare nel circuito di valorizzazione e dell'ingombrante tessile che può essere indirizzato agli impianti di termovalorizzazione se dotati di apposita struttura di pre-trattamento meccanico”.*

RILEVATO che con nota prot. n° 16880 del 12.07.2012 l'Assessorato Regionale Difesa Ambiente –Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio invita la Provincia alla riformulazione della prescrizione riportata al precedente punto, al fine di meglio precisare l'attività che il Gestore dovrà svolgere per quanto attiene l'accettazione in impianto dei rifiuti ingombranti (CER 20 03 07).

VISTA la circolare n° 6201 del 15/03/12 “Esecuzione del monitoraggio sulle caratteristiche merceologiche della frazione organica dei rifiuti urbani presso gli impianti di compostaggio del territorio regionale” con la quale la Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio invita le amministrazioni provinciali a modificare le autorizzazioni rilasciate agli impianti di compostaggio al fine del recepimento, da parte dei Gestori di tali impianti, delle indicazioni relative alle modalità di esecuzione delle analisi merceologiche sul rifiuto CER 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense, in ingresso all'impianto di compostaggio.

RITENUTO OPPORTUNO

- di dovere procedere al recepimento delle indicazioni relative alle modalità di esecuzione delle analisi merceologiche sui rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 08), in ingresso all'impianto di compostaggio ed alla riformulazione della prescrizione riguardante rifiuti ingombranti (CER 20 03 07), riportata nella propria determinazione n° 121 del 24/02/2012.
- di procedere alla sostituzione integrale della propria determinazione n° 121 del 24/02/2012, concernente modifica ed integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n°323 del 04.08.2008, al fine di riunire in un unico provvedimento, le ulteriori prescrizioni che dovranno essere ottemperate dal Gestore.

Per le motivazioni sopra riportate

DETERMINA

Art.1 di sostituire integralmente la propria determinazione n°121 del 24/02/2012 rilasciata al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (C.I.P.Or.) e concernente modifica ed integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 323 del 04.08.2008 per la realizzazione ed esercizio di un impianto di *“trattamento di selezione e compostaggio di una frazione combustibile, una frazione organica biostabilizzata e compost di qualità (attività Ippc 5.3 dell'allegato VIII del D.lgs 152/06 ss.mm.ii) e discarica di servizio per rifiuti non pericolosi (attività Ippc 5.4 dell'allegato VIII del D.lgs 152/06 ss.mm.ii) - dello stabilimento sito in località “Masangionis” – comune di Arborea (Or).*

Art.2 di procedere - ai sensi dell'articolo 29 octies Rinnovo e riesame, comma 4 parte seconda del D.lgs 152/06 ss.mm.ii – **all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** n.323 del 04.08.2008 rilasciata al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (di seguito indicato come Gestore)- con sede legale in Via Carducci 21 Oristano (Or) e sede operativa in località “Cirras”-

Porto Industriale-Santa Giusta (OR)- per la realizzazione ed esercizio dell'impianto sito in località "Masangionis – Comune di Arborea per l'attività di *"trattamento di selezione e compostaggio per la produzione di una frazione combustibile, una frazione organica biostabilizzata e compost di qualità - attività Ippc di cui al p.to 5.3 dell'allegato VIII D.Lgs 152/06 ss.mm.ii – e discarica di servizio per rifiuti non pericolosi- attività Ippc di cui al p.to 5.4 dell'allegato VIII del D.lgs 152/06 ss.mm.ii"*,

- a) **Autorizzando** il Gestore ad ammettere in impianto le seguenti categorie di rifiuto: **CER 20 03 07**-rifiuti ingombranti; **CER 19 08 01**- vaglio; **CER 19 08 02**- rifiuti dell'eliminazione della sabbia;
- b) **Stabilendo** che, per quanto riportato al precedente punto, il Gestore è autorizzato alla ricezione e gestione in impianto delle seguenti categorie di rifiuti:
- CER 20 03 01: rifiuti urbani non differenziati;
 - CER 20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
 - CER 20 03 02: rifiuti dei mercati;
 - CER 20 03 03: residui della pulizia stradale;
 - CER 20 02 01: rifiuti biodegradabili;
 - CER 20 03 07: rifiuti ingombranti;
 - CER 19 08 01: vaglio;
 - CER 19 08 02: rifiuti dell'eliminazione della sabbia.

- c) **Modificando la prescrizione riportata** all'articolo 5 – Punto 2 "Rifiuti" comma 1.8 della autorizzazione integrata ambientale n°323 del 04.08.2008, con quanto previsto dal Piano Regionale dei rifiuti e di seguito riportato:

L'accettazione in ingresso all'impianto, da parte del Gestore, dei rifiuti ingombranti (CER 20 03 07) dovrà essere limitata agli ingombranti effettivamente non riciclabili o non recuperabili energeticamente.

- d) **Prescrivendo che:**

- i. **Dovranno essere svolte le analisi merceologiche** sul rifiuto secco residuo in ingresso in impianto, sul sovrullo e sullo stabilizzato, prodotti dal trattamento meccanico biologico, in conformità alla circolare regionale n°1807 del 26.01.2009 e ss.mm.ii emanata dall'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Sardegna.
- ii. **Dovranno essere svolte le analisi merceologiche** sul rifiuto CER 20 01 08, in ingresso alla sezione di compostaggio, con le modalità e cadenze stabilite nella circolare n°6201 del 15.03.2012 emanata dall'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Sardegna.
- iii. **L'accettazione dei rifiuti in discarica** dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dal D.lgs 36/2003, dal D.M. 27.09.2010 e dalla deliberazione n°15/22 del 13.04.2010 dell'Assessorato Regionale difesa Ambiente.
- iv. **I rifiuti ingombranti con codice CER 20 03 07** dovranno subire, prima del loro conferimento in discarica, adeguato trattamento di riduzione volumetrica tramite triturazione.
- v. **Le categorie di rifiuti con codici CER 19 08 01 e 19 08 02** dovranno essere inviate alla linea di trattamento meccanico- biologico.

Art.3 di dare atto che restano confermate tutte le condizioni e prescrizioni dell'A.I.A. impartite con provvedimento n°323 del 04.08.2008 successivamente volturato con determinazione n°392 del 27.07.2011;

Art.4 di procedere - in caso di inosservanza dal parte del Gestore di quanto riportato nel presente atto – con quanto riportato all'articolo 13 del provvedimento autorizzativo n° 323 del 04.08.2008;

- Art.5** di provvedere alla pubblicazione, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, del presente provvedimento sull'Albo Pretorio on line della Provincia;
- Art.6** di trasmettere copia conforme all'originale della presente determinazione all'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna; all'ARPAS (Direzione Generale e Dipartimento di Oristano), al comune di Arborea, al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese.

Il Dirigente
F.to Ing. Luciano Casu

Copia conforme all'originale
Il Funzionario

Piergiorgio Murtas